

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE
LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2025, N. 4

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995, N. 39 (CRITERI E DISCIPLINA DELLE NOMINE ED INCARICHI PUBBLICI DI COMPETENZA REGIONALE E DEI RAPPORTI TRA LA REGIONE ED I SOGGETTI NOMINATI)”

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 39/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte, fatta salva la possibilità di disporre la riapertura dei termini per un periodo non inferiore a quindici giorni per la raccolta di ulteriori candidature.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

“6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole, fatta salva la possibilità di disporre il rinvio in Commissione per un supplemento di istruttoria o per l'eventuale riapertura dei termini di cui al secondo periodo del comma 4.”.

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2025

Alberto Cirio

Proposta di legge n. 76

“Modifiche alla Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati)”

Presentata il 4 marzo 2025. dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Riva Vercellotti (primo firmatario) Antonetto, Barbero, Binzoni, Bordese, Cameroni, Ebornabo, Ravello e Zappalà

Assegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 12 marzo 2025.

Approvata a maggioranza dei presenti in sede legislativa il 18 marzo 2025 con 50 voti favorevoli.

Correlatori: Consigliere Carlo Riva Vercellotti e Consiglieria Giovanna Pentenero.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria Generale, Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale - Settore Commissioni consiliari del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9.

1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, scaduto il termine di cui al comma 1, le proposte di candidatura vengono trasmesse, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine perché esprima il proprio parere.

3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le nomine, si verificano fatti nuovi, la Commissione può accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati già presentati nei termini di cui al comma 1, con nuovi nominativi.

4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte, fatta salva la possibilità di disporre la riapertura dei termini per un periodo non inferiore a quindici giorni per la raccolta di ulteriori candidature.

5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata.

6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole, fatta salva la possibilità di disporre il rinvio in Commissione per un supplemento di istruttoria o per l'eventuale riapertura dei termini di cui al secondo periodo del comma 4.

7. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Regionale.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente: “Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.